

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../ 40439 /2008

OGGETTO: COMUNE DI CASELETTE - VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Caselette, con deliberazione C.C. n. 20 del 28/05/2008, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 074/2008*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20/2008 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- individuazione di otto zone residenziali di completamento (denominate da "RBI" a "RB8"), localizzate su aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria; l'incremento di volumetria residenziale prevista è pari a mc 11.900, corrispondente a 66 abitanti (1 abitante = 180 mc), considerando la capacità insediativa residenziale (C.I.R.) del P.R.G.C. come esaurita e utilizzando la possibilità di aumento della C.I.R. pari al 4%;
- incremento della superficie territoriale delle zone produttive "Pb3" e "Pb4" entro il limite dichiarato del 6% di cui all'art. 17, comma 4, lettera f);
- mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari in edificio esistente a destinazione residenziale inferiore a mq 200;
- modifiche e integrazioni alle "*Norme di Attuazione*":
 - art. 3: introduzione delle definizioni degli indici urbanistico-ecologici;
 - art. 16: in materia di recinzioni e passi carrabili;
 - art. 17: verande;
 - art. 20/10: in relazione all'attuazione di insediamenti produttivi;
 - nuovo art. 20/14, connesso alle nuove otto zone residenziali di completamento (da "RBI" a "RB8") e alle relative modalità attuative;
 - nuovo art. 22, relativo al mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari in edificio esistente a destinazione residenziale inferiore a mq 200;
 - nuovo art. 23, che disciplina il sistema di raccolta delle acque meteoriche;
 - nuovo art. 24, che indica le modalità attuative per la realizzazione di costruzioni accessorie e dei parcheggi privati nelle nuove otto zone residenziali di completamento (da "RBI" a "RB8");

alla Variante risulta allegata la verifica di compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Caselette con deliberazione C.C. n. 20 del 28/05/2008, le seguenti **osservazioni**:
 - a) l'individuazione di otto zone residenziali di completamento (denominate da "RBI" a "RB8"), rende doveroso valutarne la classe di rischio idrogeologico come previsto nell'art 13.1 del *Nota Tecnica Esplicativa* alla Circolare P.G.R. n. 7/LAP 8 maggio 1996 ".....si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77.";
 - b) con riferimento ai contenuti della Variante, si ricorda, l'entrata in vigore in data 31 luglio 2007 della "Parte Seconda" del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 (in vigore dal 13 febbraio 2008). I suddetti decreti legislativi prevedono l'applicazione della "Valutazione Ambientale Strategica" (V.A.S.) a piani e programmi; si segnala, pertanto, all'Amministrazione Comunale la necessità di effettuare una verifica di assoggettabilità o meno dei contenuti della Variante, anche sulla base delle indicazioni procedurali fornite a tutti i Comuni dalla Regione Piemonte con lettera del 26 marzo 2008, a firma degli Assessori all'Ambiente e alle Politiche Territoriali; Si suggerisce, infine, di allegare al progetto definitivo della Variante una "*Relazione ambientale*" (art. 20 L.R. 40/1998), nonché eventuale idonea valutazione d'incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 per i nuovi interventi eventualmente ubicati all'interno o in prossimità di S.I.C. o Zone di Protezione Speciale;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Caselette la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,